

XVI legislatura

Atto del Governo n. 286

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi"

novembre 2010
n. 254



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 286

Schema di decreto legislativo
recante: "Attuazione della
direttiva 2009/111/CE del 16
settembre 2009 che modifica le
direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE, per
quanto riguarda gli enti creditizi
collegati ad organismi centrali,
taluni elementi dei fondi propri, i
grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi"

novembre 2010
n. 254

a cura di: S. Moroni
ha collaborato: M. Mercuri

INDICE

PREMESSA	7
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	9
TESTO A FRONTE.....	17
Articolo 1	
<i>(Modifiche al testo unico bancario)</i>	
Comma 1, lettera a).....	19
Comma 1, lettera b)	21
Comma 1, lettera c).....	25
Comma 1, lettera d)	27
Articolo 2	
<i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)</i>	
Comma 1, lettera a).....	29
Comma 1, lettera b)	35

Premessa

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi" (atto del Governo n. 286), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 25 ottobre 2010 e deferito alla 6^a Commissione permanente.

La legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2009/111/CE.

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 31 ottobre 2010, analogamente al termine per esercizio della delega, salva la proroga di novanta giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2009¹.

Il *dossier* reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, seguita dai testi a fronte.

Nei prospetti relativi sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato, rispettivamente, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (per l'articolo 1) e del decreto legislativo n. 58 del 1998 (per l'articolo 2) e, nella colonna di destra, l'articolato dello schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 286).

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2009, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Pertanto il termine per l'emanazione del decreto correttivo, scaduto il 31 ottobre 2010, è prorogato al 29 gennaio 2011.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009, concernente gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (c.d. *Capital Requirements Directive II* - CRD II).

Essa modifica la direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Più specificamente la direttiva 2009/111/CE prevede, tra i propri obiettivi, l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti. In particolare essa prevede innanzitutto l'istituzione di collegi delle autorità nazionali di vigilanza al fine di agevolare e promuovere la cooperazione tra le autorità incaricate della sorveglianza degli enti creditizi transfrontalieri.

Nel regolamentare l'esposizione degli enti creditizi verso un unico cliente al fine di premunirsi contro il rischio di perdite insostenibili imputabili al mancato rimborso di un prestito, la direttiva prevede che una banca non potrà esporsi, nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti, per oltre il 25% dei propri fondi.

Al fine di garantire che un istituto che lancia un investimento mantenga un interesse reale sul rendimento dell'investimento proposto, si prevede che questo interesse deve essere pari almeno al 5% del valore totale delle esposizioni cartolarizzate.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva 2009/111/CE è scaduto il 31 ottobre 2010; l'applicazione delle disposizioni ivi contenute negli Stati membri decorre dal 31 dicembre 2010.

* * *

Il provvedimento in esame recepisce la direttiva 2009/111/CE apportando un numero limitato di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo unico bancario - TUB) e al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. Testo unico della finanza - TUF). Peraltro, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la parte restante della direttiva verrà attuata tramite istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 53 del TUB².

² Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 53, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

Nel complesso, le modifiche apportate sono dirette:

- a valorizzare gli obblighi di cooperazione tra autorità di vigilanza;
- a rafforzare gli obiettivi di convergenza delle regole e delle prassi di supervisione.

Dette modifiche, oltre che in linea con le innovazioni apportate dalla CRD II, costituiscono peraltro un primo allineamento del quadro normativo italiano alla prossima entrata in vigore del sistema europeo delle autorità di vigilanza.

Articolo 1

(Modifiche al testo unico bancario)

L'articolo 1, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

Anzitutto la **lettera a)** modifica l'articolo 4 del TUB, concernente le funzioni di vigilanza svolte dalla Banca d'Italia. In particolare, con riferimento alle proposte formulate dalla Banca d'Italia per le deliberazioni di competenza del CICR, viene soppresso il riferimento all'articolo 107, modifica necessaria a fini di coordinamento con le nuove-disposizioni in materia di intermediazione finanziaria introdotte con il decreto legislativo n. 141 del 2010.

La modifica apportata all'articolo 107 del TUB (che disciplina l'autorizzazione della Banca d'Italia agli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività) da parte del decreto legislativo n. 141 del 2010 ha infatti eliminato il riferimento al potere regolamentare del CICR - Banca d'Italia presente in precedenza.

La **lettera b)** interviene all'articolo 53 del TUB, concernente la vigilanza regolamentare sulle banche, sostituendone la lettera d) del comma 3. Per effetto di tale modifica, viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di vietare il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, che si aggiunge al potere - già previsto - di vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.

Alla luce della modifica apportata la Banca d'Italia può pertanto adottare provvedimenti specifici verso singole banche concernenti:

- la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
- il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- il divieto di pagare interessi, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

Di tenore analogo la modifica apportata dalla **lettera c)** all'articolo 67, comma 2-ter, del TUB, concernente la vigilanza regolamentare su base consolidata. Anche in questo caso, per effetto della modifica apportata, alla Banca d'Italia è attribuito il potere di impartire alla capogruppo provvedimenti particolari che possono riguardare anche il divieto di pagare interessi relativamente agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza. Tale divieto si aggiunge al potere - già previsto - di vietare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

La **lettera d)** modifica l'articolo 69 del TUB, concernente la collaborazione tra autorità e gli obblighi informativi.

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 69 in particolare prevede che la Banca d'Italia, per facilitare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, deve con le altre autorità:

- definire forme di collaborazione e coordinamento;
- creare collegi di supervisor;
- partecipare ai collegi istituiti da altre autorità.

A tal fine la norma rimanda ad appositi accordi tra le autorità competenti, prevedendo altresì la possibilità di concordare ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

Alla collaborazione tra autorità definita dal comma 1 si riconnette anche il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 69, che prevede l'applicazione della succitata disposizione anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche operanti con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

Le suddette disposizioni danno pertanto attuazione a quanto previsto nella direttiva comunitaria sull'istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza, ovvero di organismi composti dalle autorità dei vari Paesi, in relazione sia alla vigilanza sui gruppi *cross-border*, sia a quelli istituiti in presenza di succursali con rilevanza sistemica in altri Stati membri.

Ulteriore modifica apportata all'articolo 69 del TUB riguarda il comma 1-ter, laddove si prevede in capo alla Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza consolidata, l'obbligo di informare tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze (nonché, nel caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie) al verificarsi di situazioni di emergenza. Per effetto della modifica introdotta l'obbligo per la Banca d'Italia di informazione nell'esercizio della vigilanza consolidata viene esteso anche al caso delle crisi di liquidità, mentre attualmente è previsto solo nell'ipotesi di crisi di stabilità.

L'ultima modifica apportata all'articolo 69 del TUB è l'aggiunta del comma 1-*quinquies*, in cui viene espressamente previsto che, in caso di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, le autorità creditizie devono tenere conto degli effetti che i propri atti producono sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Articolo 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

L'articolo 2, comma 1, dello schema in esame apporta due modifiche al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF). Si tratta di modifiche speculari a quelle apportate dall'articolo 1 del testo in esame agli articoli 69 e 53 del TUB applicabili agli intermediari finanziari.

In particolare la **lettera a)** modifica il comma 9 dell'articolo 4 del TUF, concernente la collaborazione tra autorità e il segreto d'ufficio. Analogamente a quanto previsto dal nuovo articolo 69, comma 1, del TUB, viene stabilito che la Banca d'Italia, per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, deve con le altre autorità:

- definire forme di collaborazione e coordinamento;
- creare collegi di supervisor;
- partecipare ai collegi istituiti da altre autorità.

La norma rimanda ad appositi accordi tra le autorità competenti prevedendo altresì la possibilità di concordare ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'articolo 7 del TUF, riguardante gli interventi sui soggetti abilitati. Analogamente a quanto previsto dal nuovo articolo 53, comma 3, lettera d), del TUB, si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di vietare il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, in aggiunta al già previsto potere di vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.

Pertanto, per effetto della modifica apportata, a fini di stabilità la Banca d'Italia con riguardo ai soggetti abilitati può:

- adottare provvedimenti restrittivi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale;
- vietare di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- vietare di pagare interessi, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

Articolo 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 3 dello schema in esame detta disposizioni di carattere finanziario concernenti:

- al **comma 1** l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del provvedimento;
- al **comma 2** l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate, di provvedere all'adempimento dei compiti loro affidati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L'articolo 4 dello schema in esame dispone l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche al testo unico bancario)***Comma 1, lettera a)**

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 4 <i>Banca d'Italia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'art. 107 . La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.	1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.	2. <i>Identico.</i>
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.	3. <i>Identico.</i>
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1
(*Modifiche al testo unico bancario*)

Comma 1, lettera b)

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53 <i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:</p> <p><i>a)</i> l'adeguatezza patrimoniale;</p> <p><i>b)</i> il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</p> <p><i>c)</i> le partecipazioni detenibili;</p> <p><i>d)</i> l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;</p> <p><i>d-bis)</i> l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i>.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p><i>2-bis.</i> Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera <i>a)</i>, prevedono che le banche possano utilizzare:</p> <p><i>a)</i> le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.</p>	
<p><i>2-ter.</i> Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p><i>2-ter. Identico.</i></p>
<p>3. La Banca d'Italia può:</p>	<p><i>3. Identico:</i></p>
<p><i>a)</i> convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;</p>	<p><i>a) identica;</i></p>
<p><i>b)</i> ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,</p>	<p><i>b) identica;</i></p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;	
<i>c)</i> procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera <i>b)</i> ;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.	<i>d)</i> adottare per le materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. [Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto: <i>a)</i> dell'entità del patrimonio della banca;	

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53 <i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;</p> <p>c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. <i>Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 1, D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303</i>].</p>	
<p>4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.</p>	<p>4-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.</p>	<p>4-quater. <i>Identico.</i></p>

Articolo 1
(*Modifiche al testo unico bancario*)

Comma 1, lettera c)

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 67	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:</p> <p><i>a)</i> l'adeguatezza patrimoniale;</p> <p><i>b)</i> il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</p> <p><i>c)</i> le partecipazioni detenibili;</p> <p><i>d)</i> l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;</p> <p><i>e)</i> l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-<i>bis</i>. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera <i>a)</i>, prevedono la possibilità di utilizzare:</p> <p><i>a)</i> le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che</p>	<p>2-<i>bis</i>. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 67	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;</p> <p><i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.</p>	
<p><i>2-ter.</i> I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.</p>	<p><i>2-ter.</i> I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.</p>
<p>3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 1 dell'articolo 65.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p><i>3-bis.</i> La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>

Articolo 1

(Modifiche al testo unico bancario)

Comma 1, lettera d)

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 69	
<i>Collaborazione tra autorità e obblighi informativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.</p>	<p>1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisor e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.</p>
<p>1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:</p> <p><i>a)</i> sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;</p> <p><i>b)</i> sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera <i>a)</i>;</p> <p><i>c)</i> sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 69	
<i>Collaborazione tra autorità e obblighi informativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>1-ter.</i> La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verificchi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.</p>	<p><i>1-ter.</i> La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verificchi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.</p>
	<p>1-quater. I commi 1 e <i>1-ter</i> si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.</p>
	<p>1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.</p>

Articolo 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Comma 1, lettera a)

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4	
<i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.	1. <i>Identico.</i>
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.	2-bis. <i>Identico.</i>
2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di	2-ter. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4	
<i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.	
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.	3. <i>Identico.</i>
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.	4. <i>Identico.</i>
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse	5. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4	
<i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
gestiti.	
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.	5-bis. <i>Identico.</i>
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.	6. <i>Identico.</i>
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonchè di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.	7. <i>Identico.</i>
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle	8. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4	
<i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.	
9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.	9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, può istituire collegi di supervisor e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale abito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.	10. <i>Identico.</i>
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.	11. <i>Identico.</i>
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.	12. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4 <i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.	13. <i>Identico.</i>

Articolo 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Comma 1, lettera b)

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 7	
<i>Interventi sui soggetti abilitati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:</p> <p>a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;</p> <p>b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;</p> <p>c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.</p>	<p>2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il</p>

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 7 <i>Interventi sui soggetti abilitati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	pagamento di interessi.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.	3. <i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

243	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
244	Documentazione di base	La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione
245	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
246	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
247	Testo a fronte	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo)
248	Documentazione di base	Documentazione in materia di edilizia residenziale pubblica
249/1	Dossier	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali - Vol. I
249/2	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)
249/3	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. Vol. III (Raccolta di dottrina)
250	Dossier	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo <i>COM(2010) 550 definitivo</i>
251	Dossier	Atto del Governo n. 266 Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
252	Dossier	Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.P.R. n. 282 del 3 novembre 2010
253	Testo a fronte	Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".